

L'onorevole Spirito mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Spirito. Io ritiro il mio ordine del giorno, nella intelligenza che quello della Commissione includa il concetto che lo Stato debba non solo facilitare in tutt'i modi l'esecuzione ed il compimento delle bonifiche in corso, ma debba altresì concorrere anche nella spesa di tali opere, se esse non hanno goduto finora il beneficio della legge del 25 giugno 1882.

Presidente. Sta bene: non rimane adunque che l'ordine del giorno della Commissione e l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Gattelli e Carpeggiani, il quale emendamento però sarebbe respinto se venisse accettato l'ordine del giorno della Commissione, che nella votazione deve avere la precedenza; perchè una cosa esclude l'altra.

Domando quindi agli onorevoli Gattelli e Carpeggiani se mantengano o ritirino la loro proposta.

Gattelli. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione, che ha anche presentato un ordine del giorno, io crederei inutile insistere nel mio emendamento.

Onde, nella intelligenza che le bonifiche in corso non saranno escluse da tutti i benefici che comprende la legge del 1882 modificata dal presente disegno di legge, e che anche per esse sarà esteso il vantaggio dei mutui ad interesse limitato, come ha detto il ministro delle finanze, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non rimane adunque che l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza della Commissione di cui do lettura:

“ La Camera invita il Governo a studiare il modo per facilitare il compimento delle opere di bonifica in corso, presentando anche, laddove occorra, uno speciale disegno di legge ”.

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Do lettura ora dell'articolo 10 e lo pongo a partito:

“ Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massime di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione

dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

“ Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge.

“ Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio ”.

(È approvato).

“ Art. 11. Per la classificazione in prima categoria di nuove opere di bonifica già in corso di esame, a norma dell'articolo 12 della legge 25 giugno 1882, è concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ”.

(È approvato).

“ Art. 12. Per le bonifiche di 1ª categoria che si faranno con le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n. 869, il contributo delle provincie, dei comuni e dei privati, fissato dall'articolo 9, sarà portato al limite massimo stabilito quando ridotto a misura minore non raggiungesse l'intero ammontare delle rispettive quote obbligatorie di concorso in un quinquennio. Potrà durare anche dopo compiuti i lavori fino a raggiungere complessivamente un periodo di 50 anni. Oltre il detto periodo ogni eccedenza ricadrà a carico dello Stato ”.

(È approvato).

“ Art. 13. Quando gli interessati riuniti in Consorzio, a sensi dell'articolo 1 della presente legge, ne facciano domanda, il Governo del Re potrà concedere che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti dell'ex-regno delle Due Sicilie, vengano eseguite con le disposizioni della presente legge. Però il diritto dello Stato di essere rimborsato, dietro liquidazione che sarà fatta, delle somme anticipate per conto degli interessati rimarrà intatto, e l'atto di concessione determinerà i modi ed il tempo della rifusione. Le tasse speciali esatte in quelle provincie cesseranno col primo giorno dell'anno seguente al decreto di concessione.

“ Gli interessati nelle dette bonifiche, obbligati a tasse speciali fin dall'inizio delle relative opere, a termini delle leggi speciali dell'ex regno delle Due Sicilie, liquideranno fra di loro i rispettivi conti e stabiliranno la forma di contributo per le opere da eseguirsi nell'intento di provvedere a